

# **SCHEMA TIPO DI DISCIPLINARE PER LO SVOLGIMENTO DI MERCATI DEL CONTADINO AUTORIZZATI DAL COMUNE DI JESI RISERVATI ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI**

*ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007 recante: "Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli"*

Sommario:

Finalità del disciplinare

Caratteristiche

Soggetti ammessi alla vendita

Prodotti agricoli in vendita

Modalità di vendita

Addetti alla vendita

Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato

Compiti del soggetto autorizzato

Esercizio dell'attività e controlli

Cause di estromissione dal mercato

Il presente disciplinare, il cui schema tipo è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. .... nella seduta del ....., regola le modalità di vendita e la partecipazione al mercato del contadino denominato "....." ubicato nel locale aperto al pubblico/su area pubblica/su area privata sito/a in Jesi Via.....n. ....

Lo svolgimento del mercato del contadino riservato alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli iscritti nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della L. 580/1993 e s.m.i., in applicazione del Decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali del 20/11/2007, è soggetto al rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare.

## **Art. 1 - Finalità del disciplinare**

- 1) Il presente disciplinare è finalizzato alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio, e della provenienza dei prodotti stessi con particolare riguardo alle produzioni biologiche, bio-orientate, e per quelle eventualmente certificate da marchi di qualità.
- 2) In particolare il disciplinare mira a raggiungere gli obiettivi di seguito indicati:
  - garantire la qualità dei prodotti, che abbiano un diretto legame con il territorio di produzione, attraverso l'utilizzo di filiere corte e la trasparenza sui processi produttivi (garanzia sull'origine, sulla genuinità e sui trattamenti fitosanitari).
  - tutelare il consumatore attraverso la vendita di prodotti sani e di qualità e la trasparenza dei prezzi.

## **Art. 2- Caratteristiche**

- 1) Il Mercato del contadino denominato "....." è ubicato nel Comune di Jesi nel locale aperto al pubblico/su area pubblica/su area privata sito/a in Via.....n. ....

- 2) Il mercato ha le seguenti caratteristiche:
- a) Tipologia di svolgimento: ANNUALE/STAGIONALE (dal 01 gennaio al 30 giugno/ dal 1 luglio al 31 dicembre);
  - b) Periodicità: mensile/quindicinale/settimanale/quotidiana salva la possibilità, in concomitanza con eventuali manifestazioni che si svolgono nell'area di riferimento, di svolgere edizioni straordinarie da concordare, se trattasi di area pubblica, di volta in volta con l'Amministrazione Comunale;
  - c) Ubicazione: l'individuazione del locale aperto al pubblico o dell'area privata compete al soggetto richiedente nel rispetto delle vigenti normative in materia edilizio-urbanistica, di destinazione d'uso ed igienico-sanitaria. L'individuazione di un'area pubblica coperta o scoperta è demandata alla Giunta Comunale;
  - d) numero minimo: minimo 4 per mercati in locali aperti al pubblico o su area privata - minimo 5 per mercati su area pubblica;
- 3) Per i mercati del contadino che si svolgano in locali aperti al pubblico o su aree private la tipologia di svolgimento (annuale/stagionale), la periodicità di svolgimento e l'ubicazione devono essere indicati sulla domanda ed esplicitamente approvati nell'atto autorizzatorio.
- 4) Gli orari di vendita e, nel caso di mercati su area pubblica, gli orari di accesso e di sgombero, sono stabiliti con Ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. Tale Ordinanza stabilirà inoltre le modalità ed i tempi per attuare iniziative promozionali in orari diversi da quelli stabiliti per la vendita, relativamente ai mercati su area privata.

#### **Art. 3 - Soggetti ammessi alla vendita**

- 1) Gli imprenditori agricoli ammessi, dal soggetto autorizzato dal Comune, a partecipare al mercato possono iniziare l'attività di vendita soltanto dopo aver presentato al Comune la comunicazione d'inizio attività prevista all'art. 4 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i. redatta su apposita modulistica predisposta dal Comune o su modulistica a questa conforme. La comunicazione di inizio attività, deve essere corredata della dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4 c. 6 del D.Lgs. n. 228/2001 e s.m.i., e dalla sottoscrizione dell'impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, correttamente compilata e completa degli allegati suindicati, ha efficacia immediata.
- 2) L'inizio dell'attività di vendita da parte degli imprenditori agricoli ammessi, dal soggetto autorizzato dal Comune, a partecipare al mercato è altresì subordinato al possesso della documentazione prevista dalle vigenti normative in materia igienico-sanitaria.
- 3) Le imprese agricole ammesse saranno quelle ubicate nell'ambito territoriale della Regione Marche, con riferimento alla sede principale risultante dal registro delle imprese.

#### **Art. 4 - Prodotti agricoli in vendita**

- 1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:
  - a) provenire dalla propria azienda o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, ovvero anche di prodotti agricoli ottenuti nell'ambito territoriale di cui all'art. 8 del regolamento comunale di un mercato del contadino, nel rispetto del limite della prevalenza di cui all'art. 2135 c.c. . Le aziende ammesse alla vendita potranno, per esigenze legate alla mancanza di prodotti locali ed al solo fine di assicurare la continuità del servizio, porre in vendita anche prodotti stagionali extra aziendali comunque provenienti da altre imprese agricole nel limite del 20% della tipologia e della quantità dei prodotti posti in vendita;

- b) essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004, dal Regolamento CE 853/2004 e dall'Ordinanza del Ministero per la salute 3.04.2002;
  - c) essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine e dell'impresa produttrice.
- 2) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi di qualità a partire da quelli comunitari DOP, IGP, i prodotti insigniti da marchi DOC e DOCG per quanto riguarda i vini, i prodotti da agricoltura biologica e da marchi aziendali di prodotto.

#### **Art. 5 - Modalità di vendita**

- 1) Nel mercato del contadino denominato “.....” la vendita si svolge all'interno dello spazio assegnato a ciascun operatore dal soggetto autorizzato, utilizzando banchi di vendita.
- 2) Sotto l'aspetto igienico sanitario, le attività devono essere svolte in conformità alle normative vigenti in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal Regolamento CE 852/2004 e dal Regolamento CE 853/2004 e dall'Ordinanza del Ministero per la salute 3.04.2002.
- 3) Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto ai sensi della legge 5/8/1981 n. 441 e s.m.i..
- 4) I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo.
- 5) I prezzi dei prodotti esposti per la vendita devono essere indicati per unità di misura, con le modalità previste dagli articoli da 13 a 17 del D.Lgs. n. 206/2005 recante: “Norme a tutela del consumatore”.

#### **Art.6 - Addetti alla vendita**

- 1) L'attività di vendita all'interno del mercato è esercitata dai titolari dell'impresa, dai relativi familiari coadiuvanti, o dai soci in caso di società o cooperative agricole o dai soci delle società di cui all'art. 1, c. 1094, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa.
- 2) Gli addetti alla vendita devono far uso di abbigliamento idoneo al decoro e alle norme igienico-sanitarie.

#### **Art.7- Obblighi degli imprenditori agricoli partecipanti al mercato**

- 1) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato, ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del regolamento comunale, devono essere in possesso di tutta la documentazione amministrativa prevista per l'esercizio dell'attività nel rispetto della vigente normativa in materia igienico sanitaria.
- 2) Gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato sono altresì tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto dal regolamento comunale e al puntuale rispetto di quanto di seguito indicato:

- a) esporre sul banco di vendita un cartello ben leggibile recante l'identificazione dell'azienda agricola;
- b) osservare le disposizioni comunali relative agli orari di vendita dei mercati del contadino e, nel caso di mercati del contadino su area pubblica, gli orari di accesso e sgombero;
- c) osservare, nel caso di mercati del contadino su area pubblica, le disposizioni comunali riguardanti l'accesso e la sosta dei veicoli utilizzati per il trasporto delle merci;
- d) osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione comunale e dalle vigenti normative di settore;
- e) lasciare pulito lo spazio occupato;
- f) provvedere al pagamento dei tributi ed imposte comunali;
- g) assicurare la continuità e assiduità di partecipazione al mercato.

#### **Art.8 - Compiti del soggetto autorizzato**

- 1) Sono a carico del soggetto autorizzato dal Comune i seguenti compiti:
  - a) assegnare gli spazi/posteggi del mercato del contadino nel rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale;
  - b) ammettere la partecipazione al mercato del contadino solo dei soggetti in possesso dei requisiti di cui al D.M. 20/11/2007, nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento comunale dei mercati del contadino autorizzati dal Comune di Jesi;
  - c) tenere aggiornato il registro delle presenze degli operatori;
  - d) vigilare che gli imprenditori agricoli partecipanti al mercato rispettino quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente disciplinare;
  - e) comunicare al Comune i criteri per la formazione del canone per i posteggi ( es. in rapporto alla superficie utilizzata, alle utenze, alle spese di organizzazione, ecc.) e comunicare l'importo del canone dei posteggi e sue variazioni.

#### **Art.9 - Esercizio dell'attività e controlli**

- 1) L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito dei mercati del contadino, secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.
- 2) L'attività di vendita all'interno dei mercati del contadino deve essere svolta nel rispetto del regolamento comunale, del presente disciplinare di mercato e della normativa vigente in materia.
- 3) I Mercati del Contadino sono soggetti all'attività di controllo del Comune e degli Organi competenti previsti dalle vigenti normative.
- 4) Il mancato rispetto di quanto previsto dal regolamento comunale e dal presente disciplinare di mercato, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie e amministrative previste all'art. 15 del regolamento comunale.
- 5) E' comunque fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni previste da leggi, regolamenti ed altre normative di settore eventualmente vigenti.

#### **Art.10 - Cause di estromissione dal mercato**

- 1) Qualora nell'arco di un anno solare, vengano accertate più di 3 (tre) violazioni degli obblighi previsti dal presente disciplinare di vendita del mercato, da parte dello stesso imprenditore agricolo partecipante al mercato, il Comune ne dà notizia al soggetto autorizzato che deve vigilare affinché tali episodi non abbiano più a verificarsi. Il soggetto autorizzato ha facoltà di estromettere dal mercato l'imprenditore agricolo in capo al quale sono state accertate più di tre violazioni.
- 2) Il soggetto autorizzato dal Comune provvede alla sostituzione dell'imprenditore agricolo che risulta assente in un anno per un numero di giornate superiori ad un terzo di quelle previste in relazione alla periodicità di svolgimento.
- 3) Il soggetto autorizzato si riserva la facoltà di estromettere dal mercato l'imprenditore agricolo in capo al quale sono state accertate inadempienze e/o violazioni alle normative in genere a danno del mercato del contadino, degli altri imprenditori e dello stesso soggetto autorizzato.